



## Sentenza n. 194 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione del 16 ottobre 2024, deposito del 5 dicembre 2024*

### **Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

*atto di promovimento: ricorso n. 6 del 2023*

#### **parole chiave:**

PARLAMENTO – PREROGATIVE PARLAMENTARI – INSINDACABILITÀ  
PARLAMENTARE

#### **oggetto del conflitto:**

- deliberazione del Senato della Repubblica del 28 giugno 2023

#### **parametro del conflitto:**

- art. 68, primo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

accoglie parzialmente il ricorso

**Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023, con la quale il Senato della Repubblica, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 2), aveva affermato che le dichiarazioni rese dall'allora senatore Mario Michele Giarrusso nel corso dell'intervista del 27 maggio 2020 rilasciata durante il programma "Voxitaliav" – per le quali egli era indagato per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, primo, secondo e terzo comma, c.p. ai danni del dott. Francesco Basentini, già capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) – fossero state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.**

**La Corte accoglie parzialmente il ricorso.**

Ai fini della risoluzione del conflitto, la Corte ricorda, innanzitutto, che, per poter ricondurre le opinioni rese *extra moenia* all'esercizio della funzione parlamentare, la propria giurisprudenza consolidata «ha considerato **indici rivelatori dell'esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna**».

Nel caso di specie, secondo il giudice dei conflitti, **sussiste la sostanziale contestualità temporale tra l'interrogazione parlamentare del senatore Giarrusso richiamata**

**dall'impugnata deliberazione**, pubblicata il 28 maggio 2020, **e l'intervista**, del 27 maggio 2020, per cui è pendente il procedimento penale.

Con riferimento alla necessaria corrispondenza contenutistica tra le opinioni *intra* ed *extra moenia*, la Corte esamina partitamente le differenti affermazioni rese dal senatore Giarrusso nell'intervista, in relazione alle quali il ricorrente aveva promosso il conflitto.

In particolare, **una prima serie di affermazioni**, con cui il senatore Giarrusso aveva denunciato l'esistenza di una «trattativa Stato-mafia», **risulta**, «al di là delle diverse “formule letterali usate”, [...] che riflettono «[l']uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati», **sostanzialmente corrispondente nei contenuti all'interrogazione parlamentare del 28 maggio 2020, permettendo così di ritenere sussistente il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma, Cost.**

Invece, **tutte le altre affermazioni**, riconducibili al tema della nomina del dott. Francesco Basentini a capo del DAP, **non trovano riscontro nell'interrogazione parlamentare** ma, ciononostante, la Corte ritiene che una parte di esse – cioè quelle con cui il senatore Giarrusso aveva asserito, da un lato, che il dott. Basentini appartenesse alla cosiddetta “banda Palamara” e, dall'altro, aveva fatto riferimento alla «importante esperienza» dello stesso Basentini nell'ambito del «disastro epocale che è l'indagine sull'ENI quella di Tempa Rossa» – possano comunque essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare.

La Corte, infatti, ricorda che, secondo quello stesso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, **è possibile che, in casi particolari, l'art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a «dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare»**, come sarebbe accaduto proprio nel caso di specie.

Da un lato, infatti, le dichiarazioni del senatore Giarrusso sull'appartenenza del dott. Basentini alla “banda Palamara”, se lette nel contesto complessivo del discorso in cui si inserivano, pur utilizzando «una modalità espressiva particolarmente aspra», risultavano finalizzate «a compiere una valutazione fortemente critica dell'operato del Ministro della giustizia per le nomine ai vertici degli uffici ministeriali e a interrogarsi sull'influenza che i legami tra le persone nominate e il dott. Palamara potessero avere avuto sullo svolgimento delle loro stesse funzioni ministeriali».

Dall'altro, le affermazioni sul ruolo del dott. Basentini nell'indagine c.d. “Tempa Rossa” miravano «a svolgere una critica, particolarmente dura ed energica, precisamente alla scelta dell'allora Ministro della giustizia, reale destinatario delle affermazioni in esame, di nominare a capo del DAP una persona che – nella prospettiva del senatore Giarrusso – non ne avrebbe avuto la competenza e le capacità».

In entrambi i casi, dunque, **le dichiarazioni**, secondo la Corte, **devono considerarsi con evidenza «connesse all'esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull'operato del Governo che è attribuita al Parlamento e a ogni suo componente»** e, pertanto, riconducibili all'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.

Invece, **la Corte esclude che sussista il nesso con la funzione parlamentare per le affermazioni con le quali il senatore Giarrusso aveva asserito che il dott. Basentini, nella propria esperienza professionale precedente alla nomina a capo del DAP, avesse “gestito” un “pentito” parente della moglie.**

Nel caso di specie, infatti, **«la serietà (e la gravità) dell'affermazione non è suffragata da idonei elementi fattuali, che avvalorino l'esistenza, o quantomeno la plausibilità,**

**della circostanza riferita», rivelandosi così irrispettosa della dignità del destinatario della critica. Di conseguenza, l'opinione *extra moenia* perde ogni connessione con la funzione parlamentare e supera «il limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità» di cui all'art. 68, primo comma, Cost., la quale «non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera “qualità” di parlamentare».**

**Pertanto, la Corte accoglie il ricorso soltanto in relazione a tali affermazioni e annulla, nella corrispondente parte, la deliberazione del Senato della Repubblica.**

*Lorenzo Madan*